

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 4 /2017 (Stagione Sportiva 2016/2017)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: ASD AMICI DI ENZO in persona del suo Presidente Sig. DI MEI GIANLUCA
CALCIO TERNI - COMITATO UISP TERNI

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 15 maggio 2017, indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, inviato con raccomandata, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, l'ASD AMICI DI ENZO propone ricorso ex art. 64 R.D. proponendo l'annullamento della Decisione n. 10/2016-2017 adottata dalla Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado Regionale, con la quale codesta Commissione, riformulava, la decisione del Giudice Unico di I Istanza del Comitato di Terni riportata nel C.U. n.22 del 13/04/2017 accogliendo parzialmente il ricorso datato 18/04/2017 della società ASD A. GRAMSCI avverso il risultato della partita svoltasi in data 29/03/2017 tra le società ASD ANTONIO GRAMSCI – AMICI DI ENZO, in quanto quest'ultima società aveva fatto partecipare alla gara il giocatore Di Mei Matteo in contrasto con le norme di partecipazione e tesseramento.

Nello specifico la Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado Regionale con Decisione n. 10/2016-2017 dell'08/05/2017 pubblicata sul C.U. n. 25 dell'08/05/2017 del Comitato Regionale Umbria - Calcio accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD A. GRAMSCI e nel contempo comminava alla ASD AMICI DI ENZO la perdita della gara per 0 – 3 ai sensi dell'art. 41 R.D. lett. a), un punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 42 R.D. e l'ammenda di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 112 R.D., per aver fatto partecipare l'atleta DI MEI MATTEO alla gara oggetto del ricorso, in contrasto a quanto previsto dalle norme di partecipazione e tesseramento e di comminare allo stesso DI MEI MATTEO, la squalifica fino al 29/03/2018 ai sensi dell'art. 146 R.D.. Avverso le decisioni assunte con tale delibera dalla stessa Commissione di 2° Grado, in data 08/05/2017, comunque entro i termini, proponeva controricorso la società ASD AMICI DI ENZO. La Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado Regionale con Decisione n. 11/2016-2017 respingeva tale controricorso confermando di fatto le sanzioni di cui alla Decisione n. 10/2016-2017 dell'08/05/2017 .

PREMESSO

Il contendere nasce dal fatto che a dire della società ASD ANTONIO GRAMSCI durante la partita del 29/03/2018 tra le società ASD ANTONIO GRAMSCI – ASD AMICI DI ENZO valevole per il secondo turno del campionato di calcio a 11 Eccellenza, tra gli atleti schierati in campo da quest'ultima società prendeva parte alla gara l'atleta Di Mei Matteo nato il 04/02/2001 C.I. n. AX1735825, che lo stesso atleta risultava tesserato con la Ternana Calcio S.p.A. e che aveva partecipato a gare del campionato nazionale giovanile Under 16 A-B 2016/17 Girone C, il tutto in contrasto con il dettato della Circolare UISP del

31/05/2016 della SdA Calcio Nazionale in cui all'art.8 dispone la possibilità di far giocare atleti del settore giovanile esclusivamente appartenenti a squadre FIGC di 1° e 2° categoria e comunque non a carattere regionale o nazionale. La stessa società proponeva ricorso al giudice di primo grado, portando a corredo dello stesso ricorso delle “Prove semplici” stampe acquisite da siti internet dalle quali figura nelle formazioni di diverse partite svolte dalla Ternana Calcio SpA nel Campionato Nazionale A-B Under 16 Girone C il giocatore Di Mei Matteo. Nel contempo la società ASD AMICI DI ENZO proponeva allo stesso Giudice proprio controricorso, il Giudice di 1° Grado respingeva il ricorso presentato dalla ASD ANTONIO GRAMSCI, motivando la propria decisione con il fatto che il ricorrente non aveva “prodotto una vera e propria “lista gara ufficiale” sul modello anche di quello in uso alla UISP, del giocatore interessato..... non potendo pertanto ritenersi equipollenti semplici “formazioni di squadre” estrapolate giornalmisticamente o anche se del caso da siti internet eventualmente ufficiali, non risulta in questa sede di giudizio di primo grado soddisfatto il raggiungimento della prova esplicitamente previsto dalle circolari di cui sopra”

L'ASD ANTONIO GRAMSCI in data 18/04/2017, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare Regionale di 2ª istanza, con il quale chiedeva l'annullamento della decisione del Giudice di 1° Grado, riproponendo che gli venga concessa la vittoria della predetta gara e nel contempo chiedeva che nei confronti della società ASD Amici di Enzo l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. N. 41 R.D. lett.b) e lett.c), 42 R.D., 62 R.D. comma c, 67 R.D., 112 R.D., 146 R.D. della Normativa Generale Ed. 2016.

Tra gli allegati acclusi al presente ricorso esibiva anche una copia della distinta di gara della partita FIGC Ternana Calcio S.p.A. – Ascoli Picchio valevole per il Campionato Nazionale Under 16 – A-B – 2016/17 Girone C del 18/09/2016, tra le cui fila , identificato a mezzo C.I. n. AX1735825 con il n° 9 di maglia, risultava esserci il Di Mei Matteo, accludeva inoltre, copia di articoli di giornali sportivi locali, specializzati nel pubblicare notizie riguardanti il settore giovanile nazionale, tratti da siti internet, tra cui quello ufficiale della Ternana Calcio S.p.A. dal quale si evince che tra i propri tesserati vi è il Di Mei Matteo.

La Commissione d'Appello di II Grado accoglieva parzialmente il ricorso deliberando quanto segue “di accogliere il ricorso della Società ASD A. GRAMSCI comminando alla ASD AMICI DI ENZO la perdita della gara per 0 – 3 ai sensi dell'art. 41 R.D., un punto di penalizzazione ai sensi dell'art. 42 R.D. e l'ammenda di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 112 R.D., per aver fatto partecipare DI MEI MATTEO alla gara in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento, di comminare al tesserato DI MEI MATTEO la squalifica fino al 29/03/2018 ai sensi dell'art. 146 R.D., per aver partecipato alla gara in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento - di restituire la Tassa Reclamo”.

In data 08/05/2017 la ASD AMICI DI ENZO, entro i termini previsti dalla Normativa Generale, proponeva alla Commissione d'Appello di II Grado proprio controricorso alla Decisione n. 10/2016-17, mettendo in evidenza, a suo dire, alcune violazioni ai precetti della Normativa Generale contenuti sul ricorso presentato dalla ASD A. GRAMSCI, per cui lo stesso doveva essere dichiarato nullo. Inoltre a corredo dell'istanza di controricorso esibiva una copia di distinta di gara della Ternana Calcio S.p.A. riferita alla partita valevole per il Campionato Nazionale Under 16 – A-B- 2016/17 Girone C, svoltasi a Terni il 18/09/2016 tra la stessa Ternana Calcio S.P.A. e l'Ascoli Picchio , tra le cui fila , identificato a mezzo di C.I. AX 1735625 con il n° 9 di maglia, risulterebbe inserito certo Cubaj Loren al posto del più volte citato Di Mei Matteo, che invece risulta essere presente nella distinta della stessa gara presentata dalla ASD A. Gramsci. A suo dire la esibizione di tale ultima distinta di gara sarebbe a supporto della tesi che oggi con i mezzi informatici a disposizione si possono modificare tutti i dati. Inoltre produceva copia di un documento a firma del legale rappresentante della Ternana Calcio SPA con cui specificava di non aver mai rilasciato copia della predetta distinta di gara alla ASD A. Gramsci.

La Commissione Disciplinare adita, dagli approfonditi accertamenti effettuati in sede di valutazione metteva in evidenza che “confrontati i documenti presentati da entrambe le associazioni in cui nella lista gara della

società Ternana Calcio S.p.a. della partita Ternana - Ascoli Picchio valevole per il campionato nazionale under 16 A/B (Lega Nazionale Professionisti FIGC) disputata a Terni il 18/09/2016 presentata in questo controricorso dall'associazione ASD Amici di Enzo al numero 9 compare il nominativo di CUBAJ LOREN, nato il 22/02/01 con documento di identificazione Carta d'Identità n. AX1735625 rilasciato dal Comune di Terni, mentre nella lista gara prodotta dalla Società ASD A. GRAMSCI compare il nominativo di DI MEI MATTEO, nato il 04/02/01 con documento di identificazione Carta d'Identità n. AX1735825 rilasciato dal Comune di Terni;

- effettuate le dovute verifiche, ai sensi dell'ART. 89 sulla veridicità dei due documenti prodotti dalle due Società, in cui:

i dati segnalati nella lista prodotta dall'ASD A. GRAMSCI, relativi al giocatore DI MEI MATTEO, corrispondono con quanto presente negli archivi del tesseramento del SdA UISP di Terni, infatti il tesserato DI MEI MATTEO ha presentato richiesta di tesseramento al SdA Territoriale di Terni fornendo il proprio documento di identità rilasciato dal Comune di Terni in data 07/12/2015 con n. AX1735825;

mentre i dati segnalati nella lista prodotta dall'ASD AMICI DI ENZO, riportano il giocatore CUBAJ LOREN, ma il documento riportato in tale lista gara non corrisponde con i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Terni che, con comunicazione ufficiale avvenuta tramite PEC, dichiara che alla persona CUBAJ LOREN nato a Terni il 22/02/2001 corrisponde la Carta d'Identità n. AT1227824 emessa in suo favore in data 23/05/2013". Sulla scorta degli accertamenti effettuati deliberava di respingere il controricorso e di confermare le decisioni assunte con delibera n. 10/2016-17.

La ASD AMICI DI ENZO, a questo punto proponeva ricorso a questa Corte non avverso la Decisione 11/2016-17 del 22/05/2017 ma avverso alla Decisione n. 10/2016-17.

Non appare chiaro, il motivo per cui la ASD AMICI DI ENZO abbia proposto a questa Corte ricorso alla sola Decisione n. 10/2016-17 e non anche alla Decisione 11/2016-17 del 22/05/2017 che tra l'altro era quella interessata al proprio controricorso.

Le motivazioni addotte anche a questa Corte da parte della ASD AMICI DI ENZO, risultano le stesse proposte nel controricorso datato 08/05/2017 alla Commissione di II grado, con l'aggravante di non aver tenuto in debita considerazione le motivazioni che hanno portato la stessa Commissione a respingere il controricorso.

La ricorrente fa presente che la Commissione ha deliberato in data 08/05/2017, di fatto a suo dire "con inopportuna ed inspiegabile celerità", non permettendo alla stessa di difendersi con un eventuale controricorso, cui la data di presentazione scadeva proprio nello stesso giorno della deliberazione.

L'ASD AMICI DI ENZO, in ogni caso proponeva proprio controricorso in data 08/05/2017, e la Commissione di II grado, correttamente, prendeva in considerazione tutta la documentazione a corredo dello stesso, tenendo, quindi conto del diritto di difesa della ricorrente e deliberava con Decisione 11/2016-17 del 22/05/2017.

Corre l'obbligo chiarire alla ricorrente che la predetta Decisione n.11/2016-17 risulta essere successiva alla Decisione n. 10/2016-17, pertanto la stessa poteva ribaltare, tenuto conto del contenuto del controricorso, la decisione assunta precedentemente, quindi non si capiscono i motivi della rimostranza in merito al fatto che la Commissione di II grado abbia leso il diritto alla difesa, deliberando una prima volta anteriormente alla presentazione del controricorso.

In merito alle eventuali carenze di contenuto della Decisione n. 10/2016-17, si fa presente che queste vengono puntualmente chiarite all'interno del dispositivo n. 11/2016-17 del 22/05/2017, pertanto, questa Corte lette le motivazioni contenute nella predetta Decisione della Commissione D'appello II grado Regionale Umbria, con cui la stessa respingeva il controricorso presentato dalla ASD Amici di Enzo, nulla

eccepisce nel merito di quanto acquisito ai sensi dell'art. 89 R.D. comma 3, per addivenire alla chiara e puntuale decisione ai sensi dell'art. 89 R.D. comma 1°.

Nel Merito

Comunque, corre l'obbligo a questa Corte chiarire ulteriormente alcuni punti oggetto di contestazione.

Il punto di domanda da porsi con il predetto ricorso è se il giocatore Di Mei Matteo abbia o meno partecipato alla gara del 18/09/2016 del predetto campionato Nazionale Under 16, o altre gare dello stesso campionato.

Nel ricorso proposto a questa Corte l'ASD Amici di Enzo, inspiegabilmente non ha mai contestato il fatto che il citato Di Mei Matteo abbia giocato partite nella stagione sportiva 2016/17 con la Ternana calcio SPA nel campionato Nazionale AB Under 16 girone, ma ha solo contestato le prove fatte pervenire dalla ASD A. GRAMSCI, fatto alquanto strano in quanto la stessa società proponeva ricorso ai sensi dell'art. 64 R.D. lett. b) che impone al ricorrente "l'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso".

Nel ricorso inoltre esibisce una copia di distinta di gara della Ternana Calcio S.p.A. riferita alla partita valevole per il Campionato Nazionale Under 16 – A-B- 2016/17 Girone C, svoltasi a Terni il 18/09/2016 tra la stessa Ternana Calcio S.P.A. e l'Ascoli Picchio tra le cui fila, identificato a mezzo di C.I. AX 1735625 con il n° 9 di maglia, risulterebbe inserito certo Cubaj Loren al posto del più volte citato Di Mei Matteo, che invece risulta essere presente nella distinta della stessa gara presentata dalla ASD A. Gramsci. A suo dire la esibizione di tale ultima distinta di gara sarebbe a supporto della tesi che oggi con i mezzi informatici a disposizione si possono modificare tutti i dati.

Tale questione, viene ampiamente chiarita dalla Commissione di 2° Grado con gli accertamenti relativi alle Carte di Identità dei due giocatori Cubaj Loren e Di Mei Matteo, per cui questa Corte non ritiene di entrare nel merito, ma corre l'obbligo fare notare alla ricorrente che, prima di ogni incontro l'arbitro provvede al riconoscimento dei partecipanti alla gara mediante riscontro tra la distinta di gara, documenti di identità ed eventuali tesserini.

Nel caso specifico, la ASD Amici di Enzo, produceva un ulteriore documento a firma del legale rappresentante della Ternana SPA nel quale, dopo una attenta e circostanziata lettura, questa Corte non riesce a rilevare alcun indizio che porti a precisare in modo chiaro e netto se la predetta distinta di gara presentata dalla ASD A. Gramsci sia palesemente "falsa", invece chiariva che la stessa non è stata fornita ufficialmente, e di avere istituito una indagine interna "volta all'accertamento delle responsabilità ai fini di tutelare i propri interessi nei confronti di chiunque abbia violato le norme interne...". Questa attestazione ovviamente non chiarisce la mancata partecipazione alla gara del giocatore Di Mei Matteo.

Ovviamente sarebbe stato più logico e incontrovertibile, atteso che l'onere della prova spetta al ricorrente, se l'ASD Amici di Enzo avesse avuto (se richiesto) dalla Ternana Calcio SPA una attestazione, circa il mancato utilizzo del giocatore nel campionato Nazionale Under 16. Sicuramente, in considerazione che trattasi di una società di un certo spessore sportivo e che nel caso specifico tale documentazione sarebbe servita a dipanare un eventuale errore giuridico/sportivo, la stessa per una corretta etica sportiva che coinvolge tutto il movimento calcistico sia Federale che Associazionistico, non si sarebbe certamente tirata indietro nel fornirla.

Inoltre nel sostenere le sue tesi il ricorrente propone una lettura alquanto "bizarra" e distorta della circolare 31/05/16 che regola la partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale UISP.

La stessa circolare del 31/05/16 composta in tutto da solo 9 articoli, dispone all'articolo 8, inequivocabilmente (senza lasciare spazio a pretestuose interpretazioni o fantasiose forzature, si citano le testuali parole usate dalla ricorrente), quanto segue :

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Atleti di squadre FIGC

con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.

La ricorrente nel citarla, inspiegabilmente si ferma alla sola lettura degli articoli 1, 2, 3 tralasciando il punto che regola il caso in questione e cioè l'articolo 8 che non permette la partecipazione all'attività ufficiale di calcio a 11 della SdA calcio UISP nel caso specifico agli Under 16 che partecipano a campionati nazionali o regionali.

Tra l'altro il Com. Uff. n. 1 dell'1/07/2016 emanato dalla FIGC – settore giovanile e scolastico – per la stagione sportiva 2016/17 annovera nella categoria Allievi i Campionati Nazionali Under 16.

Inoltre il ricorrente fa presente che al nominato Di Mei Matteo è stata impartita, a suo dire, una erronea sanzione in quanto la Normativa Generale all'art. 5 R.D. - Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa – prevede al 1° comma “Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente”, e che questa sanzione non può essere applicata in quanto il giocatore risulta essere minorenne.

Anche in questo caso appare chiara una erronea interpretazione, da parte del ricorrente, del contenuto della Normativa Generale, in quanto la sezione III R.D. – Comportamenti contrari alla lealtà sportiva - agli artt.143, 144, 145, 146 e 147 prevede la facoltà in capo al Giudice Disciplinare di non disporre le sanzioni previste dai precedenti articoli, nei solo confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili, quindi risulta essere una facoltà e non un obbligo da parte del Giudice Disciplinare l'applicazione o meno di tali sanzioni.

Altrettante erronee risultano essere le conclusioni a cui addivene la ricorrente circa l'omologazione della chiusura del campionato posta in essere dal comitato UISP di Terni con comunicato ufficiale n. 25 del 02/05/2017.

Si fa presente che la ASD A. Gramsci presentava ricorso in data 18/04/2017 alla Commissione Disciplinare Regionale di 2ª Istanza, quindi prima dell'uscita del predetto comunicato, pertanto la presunta omologazione era in ogni caso da intendersi “Sub Judice”.

Con i Comunicati Ufficiali n. 25 dell'8/05/2017 e n. 26 del 22/05/2017 il Comitato Territoriale di Terni - Calcio pubblicava rispettivamente le decisioni nn.10/2016-17 e 11/2016-17 e successivamente a seguito dell'accettazione del ricorso proposto alla stessa Commissione dalla ASD A. Gramsci, con Comunicato n. 28 del 23/05/2017 riformulava la classifica del campionato Eccellenza decretando la perfetta parità tra le prime classificate ASD Amici di Enzo e ASD A. Gramsci. Pertanto per definire la vincente, viste le norme di partecipazione Comitato Territoriale di Terni 2016 art. 8 comma 1, si prevedeva uno spareggio da giocarsi in data 29/05/2017.

Successivamente con Comunicato Ufficiale n. 30 del 29/05/2017 il Comitato Territoriale di Terni - Calcio, provvedeva contestualmente, dietro accordo delle due società, ad annullare la prevista gara di spareggio e ad ammettere allo spareggio, al loro posto, le prime due squadre classificate a pari merito in classifica generale. Questa Corte Nazionale di Giustizia, nel concordare con la linea tenuta dalla Commissione di 2° Grado nella Delibera n. 11/2016-17, eccepisce invece sull'ultimo punto di tale decisione, in quanto risulta palese che il campionato è stato previsto che si svolga in più fasi.

Nel merito sono stati acquisiti da questa Corte i Comunicati Ufficiali n. 1 del 28/07/2016 pubblicato in data 29/07/2016 sul sito UISP TERNI, le modalità di svolgimento del campionato di calcio a 11 pubblicate sul sito UISP TERNI il 28/09/2016, il calendario finale calcio a 11 pubblicato sul sito UISP TERNI il 03/03/2017.

Dall'analisi dei predetti comunicati si evince che:

le modalità di svolgimento del campionato di calcio a 11 pubblicate sul sito UISP TERNI il 28/09/2016 prevedeva due turni

- Primo turno
- girone unico con gare di sola andata;
- Secondo turno
- Le prime 8 disputeranno il girone Eccellenza con gare di ritorno
- Le seconde 8 disputeranno il girone di Prima Serie con gare di ritorno

Al termine delle suddette gare

la prima classificata del girone eccellenza vincerà il campionato ed andrà direttamente al Liberati x il trofeo Varo Conti.....

Quindi le previsioni regolamentari pubblicate il 28/09/2016 dalla Struttura di Attività Calcio – Terni prevedevano che le prime 8 squadre classificatesi nel girone di andata, andavano a disputare le gare nel girone Eccellenza, mentre dal nono al sedicesimo posto andavano a disputare il girone di Prima Serie.

A questa Corte appare chiaro che il campionato non risulta a girone unico, ma la vincente sarà decretata solo alla fine del girone di Eccellenza a cui non potranno partecipare tutte le squadre iscritte al campionato ma solo le prime 8 classificatesi nel girone di andata. Quindi risulta evidente che il campionato dopo il girone di andata viene suddiviso in due ulteriori fasi, tra l'altro specificato nelle norme di partecipazione. I punti in classifica conseguiti nel girone di eccellenza è vero che vengono sommati ai punti conseguiti nelle partite di andata, ma è altrettanto vero che le squadre del girone di Prima Serie, pur seguendo uguale sorte cioè i loro punti vengono sommati a quelli realizzati nelle partite di andata, queste ultime non concorrono alla vittoria del campionato. Pertanto alla luce delle previsioni normative regolamentari del campionato, è del tutto evidente che la gara oggetto del ricorso disputata a Terni il 29/03/2017 tra le società ASD A. Gramsci e la società Amici di Enzo faccia parte di una manifestazione con diverse fasi di svolgimento, e più precisamente della seconda fase denominata girone Eccellenza.

Con il passaggio alla seconda fase, viene omologata la classifica generale della prima fase, quindi eventuali ricorsi presentati in questa fase secondo il disposto dell'Art 41 R.D. lett. c), non vanno ad incidere sulla classifica riguardante la prima fase.

Comunque dal combinato disposto degli articoli 41 R.D. lett. c) e 71 R.D. lett. d) e 89 R.D. comma 2°, si evince chiaramente che l'onere di fornire indicazioni sulle partite oggetto del reclamo debba essere fornito dal ricorrente, tenuto conto che l'Organo Giudicante di 2° grado, contrariamente al giudice di I° Grado che può disporre di archivi del Comitato, deve formulare il proprio giudizio su indicazioni precise portate alla sua attenzione. Nel caso specifico l'ASD A. Gramsci ha fornito solo la unica prova riferita alla partita del 29/03/2017 non fornendo indicazioni su eventuali altre partite svolte dal Di Mei.

Pertanto resta confermato il dispositivo adottato dalla Commissione di II Grado in quanto risulta applicato alla singola partita, mentre risulta correttamente applicato alla stessa manifestazione il punto di penalizzazione.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- **RESPINGE IL RICORSO**
- in ogni caso conferma la statuizione della Commissione Disciplinare di Secondo Grado di cui al Comunicato n. 26 del 22 maggio 2017 nella parte riguardante l'applicazione degli artt. 41R.D. lett. a) , 42 R.D. e l' ammenda di € 50,00 ai sensi dell' art. 112 R.D. per aver fatto partecipare il giocatore Di Mei Matteo alla gara del 29/03/2017 in contrasto con le previsioni contenute al punto 8 della Circolare 31/05/2017, di comminare al tesserato DI MEI MATTEO la squalifica fino al 29/03/2018 ai sensi dell'art. 146 R.D. perché emessa correttamente;
- dispone di incamerare la cauzione versata
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Regionale Umbria e Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Territoriale di TERNI per gli adempimenti di cui all'Art. 96 lettera a) comma 3 RD

Così deciso in Perugia, lì 26/07/2017

F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giambianco – Componente
F.to Marzo Angelo – Componente